

OGGETTO: **CREDITO D'IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE IN BORSA DELLE PMI****OGGETTO****Approvate le disposizioni procedurali del credito d'imposta per le PMI che intendono quotarsi in Borsa.**

I dettagli operativi dell'incentivo fiscale istituito dalla legge di Bilancio 2018 sono stati definiti con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il provvedimento definisce: le attività e i costi ammissibili al beneficio; la procedura di riconoscimento, concessione e utilizzo del credito; i casi di revoca.

Le risorse disponibili ammontano a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

CHI PUO' UTILIZZARLO

Sono ammesse al beneficio le PMI regolarmente iscritte nel **Registro delle imprese** alla data di presentazione della domanda e operanti nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli.

Ai sensi della disciplina attualmente vigente appartengono alla categoria delle PMI le imprese che rispettano i seguenti parametri (nel calcolo occorre valutare eventuali rapporti di controllo o collegamento societario):

- ULA (Unità lavorative-anno) comprese tra 10 e 250;

- fatturato annuo compreso tra 2 e 50 milioni di euro o totale annuo di bilancio compreso tra 2 e 43 milioni di euro.

Per accedere al beneficio le PMI devono aver iniziato una **procedura di ammissione alla quotazione** in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione (di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo), dopo il 1° gennaio 2018 con ammissione entro il 31 dicembre 2020.

Le imprese, inoltre, non devono rientrare tra quelle che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Le PMI, infine, devono essere in regola con l'eventuale restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mise e non devono trovarsi in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà".

***SPESE
AMMISSIBILI***

I costi eleggibili sono relativi alle attività di consulenza sostenute durante la fase di ammissione alla quotazione al fine di attestare l'idoneità della società, necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione.

In particolare, sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

- attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle predette attività e prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Il sostenimento dei costi e la loro ammissibilità dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

***BONUS
CONCEDIBILE***

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività finanziabili, a decorrere dal 10 gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020. Il bonus verrà revocato dal Ministero (con conseguente recupero del beneficio concesso maggiorato di interessi e sanzioni) in caso di insussistenza di uno dei requisiti previsti o di non veridicità degli elementi dichiarati nell'istanza di concessione del beneficio.

<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p>	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p>Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione di concessione del credito d'imposta e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</p>
<p>COME SI OTTIENE IL BONUS</p>	<p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le PMI devono inoltrare al MISE, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (dgpici@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita istanza, che dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elementi identificativi dell'impresa, compreso il codice fiscale; - l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l'ammissione alla quotazione, nonché l'attestazione dei costi sostenuti; - la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Ue o dello Spazio economico europeo; - l'ammontare del credito d'imposta richiesto; - la dichiarazione sostitutiva con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia. <p>Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, il Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determinerà la percentuale massima del credito d'imposta e comunicherà alle PMI il riconoscimento (ovvero il diniego) dell'agevolazione e l'importo effettivamente spettante.</p>
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<p>Legge di Bilancio 2018.</p>
<p>INFO</p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.</p>